

TRIBUNALE DI RAGUSA Presidenza

Ai signori magistrati togati ed onorari

Ai signori giudici di pace del circondario

Al sig. Procuratore della Repubblica Sede

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Ragusa;

> Al Personale Amministrativo tutto Sede

Alle Rappresentanze Sindacali

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Misure organizzative e linee guida adottate dal Tribunale di Ragusa per lo svolgimento dell'attività giudiziaria civile e penale nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

Visto l'art. 83 e 87 D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriomente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

Visto l'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

Visto l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

Visti i Decreti del Presidente del Tribunale di Ragusa del 18 marzo 2020 e del 10 aprile 2020 contenenti misure attuative dei decreti legge sopra citati;

Vista la circolare Ministero della Giustizia DOG 02/05/2020 007897. U avente ad oggetto "informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. fase 2";

Vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020 contenente le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";

Ritenuto che ai sensi del 6° comma dell'art.83 D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27, come ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (la cd. fase 2), i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della Giunta Regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie, fornite dal Ministero della Salute, anche di intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consi-



glio al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone;

Ritenuto che vanno adottate, ai sensi del 7° comma del citato art. 83, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, misure relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per garantire la progressiva ripresa del servizio assicurando, al tempo stesso, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità al fine di evitare eccessive presenze all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone;

Ritenuto che tenuto conto del ricorso rilevante che nel periodo summenzionato verrà fatto, alla stregua del protocollo di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, alle modalità di trattazione dei procedimenti civili previste dalle lettere f) e soprattutto h) del comma 7 dell'art. 83 e, nel settore penale, del maggior numero di procedimenti che verranno trattati fra cui quelli in fase di conclusioni e con detenuti, con l'adozione anche di modalità di trattazione a distanza richiamate richiamate nell'art. 83 commi 12, 12 bis e 12 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ferma restando peraltro la trattazione dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma terzo del medesimo D.L;

Ritenuto che l'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ancora che nelle pubbliche amministrazioni il "lavoro agile" costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, disponendo nel contempo che ove non sia possibile ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa vengano utilizzati altri strumenti previsti dalla contrattazione



collettiva ed in ogni caso, quanto al lavoro agile, che per il raggiungimento delle accresciute esigenze di servizio, come evidenziato nella circolare ministeriale DOG.02/05/2020.0070897U, sia rimodulata progressivamente la proporzione tra giorni in presenza in ufficio e giorni di lavoro da remoto con superamento pertanto di quei progetti che privilegiavano l'obiettivo della ridotta presenza in sede rispetto a quello della reale produttività raggiungibile;

ritenuto che anche le citate linee guida del CSM prevedono che le difficoltà manifestatesi nella prima fase di una proficua utilizzazione del lavoro agile non possono che ricondursi al fatto che "alloil personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e pertanto può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica", e prevedono pertanto che "le predette difficoltà dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti nella gestione ...soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, e di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. comma 7 lettera g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo";

Ritenuto, in conclusione, che nella cd. fase 2 giudiziaria che si protrarrà sino al 31 luglio 2020, al pari di quella regolamentata dal DPCM 26 aprile 2020 prevista per la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche che è iniziata il 4 maggio 2020, occorre, non essendo ancora cessata l'emergenza coronavirus, che detta ripresa e con essa l'apporto del personale amministrativo avvengano non ancora a pieno regime ma comunque con superamento,

in ogni caso, della fase di sostanziale stasi verificatasi sino all'11 maggio 2020 con la eccezione costituita dalla trattazione dei soli procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n.18;

Ritenuto, in ogni caso, che dovendo essere prioritariamente salvaguardata la salute dei magistrati, del personale, degli avvocati e degli utenti tutti del servizio giustizia, per assicurare tali finalità ai sensi dell'art. 83 comma 7 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 vanno confermate le disposizioni già impartite con precedenti decreti riguardo alle limitazioni dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e alla regolamentazione dell'accesso ai servizi di cancelleria, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica e comunque solo per affari urgenti e con convocazione scaglionata per orari fissi, disposizioni tutte che ad ogni buon conto verranno riformulate e precisate in prosieguo;

Ritenuto che le misure del presente decreto sono state adottate d'intesa col Presidente della Corte di Appello di Catania che ha provveduto a sentire l'autorità sanitaria regionale indicando anche misure organizzative uniformi per tutti gli uffici giudiziari del distretto;

Sentiti i magistrati togati ed onorari dell'Ufficio;

Sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed il Presidente della Camera Penale degli Iblei;

Sentito il personale amministrativo dell'Ufficio;



Sentite anche la interlocuzione avuta con le organizzazioni sindacali, cui è stata data anche informativa in ordine all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, alle scelte inerenti le misure organizzative del lavoro degli uffici ed alle misure di prevenzione igienico-sanitarie.

DECRETA

Premesso che nelle udienze ricomprese nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 saranno trattati i processi civili e penali di seguito specificati, mentre i restanti procedimenti saranno rinviati ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettera g) D.L. 17 marzo 2020, n.18, a data da determinarsi, successiva al 31 luglio 2020.

Settore civile ordinario

Fatto salvo quanto espressamente disposto dal comma 3 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 quanto ai procedimenti ivi indicati e che continueranno, pertanto, ad essere trattati anche nel periodo successivo all'11 maggio 2020, compresi quelli la cui trattazione ritardata può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione d'urgenza data dal presidente della sezione civile, all'uopo delegato dallo scrivente, si procederà come segue:

- Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 12 maggio al 31 luglio 2020 dei procedimenti di contenzioso ordinario di qualunque rito, trattandosi di procedimenti di recente iscrizione;
- 2. Saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 gli ATP salvo il caso di dichiarazione d'urgenza considerato che trattasi di procedimenti che, implicando l'espletamento di indagini tecnico strumentali, sono spesso incompatibili



con le misure di distanziamento sociale previste dalla attuale normativa emergenziale;

3. Saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti pendenti in fase istruttoria.

Si potrà derogare a tale disposizione di massima ove, in base alla prudente valutazione dei giudici effettuata d'ufficio o su istanza di parte, la trattazione del singolo procedimento, in base all'incombente processuale, sia possibile ricorrendo alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere F) e H), con assoluta preferenza per quest'ultima modalità, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa stipulato col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa il 24.4.2020.

Nel caso invece in cui l'udienza debba svolgersi nelle forme tradizionali si applicheranno le modalità previste al punto 4.

Quanto alle modalità di trattazione previste dal citato protocollo d'intesa che ha, allo stato, una vigenza temporale sino al 30 giugno (che ope legis deve intendersi prorogata al 31 luglio 2020) ma non esclude la possibilità di anticipare la definizione di controversie che risultino rinviate ad udienze successive al 30 giugno (31 luglio) la cui trattazione appaia "compatibile" con l'udienza telematica, di cui all'art. 83, comma 7° lettera h). Dovranno pertanto essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, e che ne consentano la definizione, così potrà ad es. essere opportuno anticipare le controversie rinviate più volte per discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termini per note conclusive già depositate dai procuratori, o da esitarsi con ordinanza ex art. 702 ter ove a sua volta tutto ciò "compatibile" con i rispettivi ruoli e il numero concreto di controversie trattate ad udienza virtuale. L'eventuale anticipazione di quanto può essere allo stato deciso con la modalità scritta telematica va inteso come una ulteriore possibile misura da adottarsi per il contenimento degli effetti con-



seguenti alle misure emergenziali dovute disporre, tenuto conto anche del previsto dimezzamento dei termini di conclusioni e repliche.

- 4. Per quei procedimenti in cui l'udienza deve svolgersi nei locali degli Uffici Giudiziari, tutto ciò dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria, curando di evitare nella maniera più assoluta assembramenti dentro e fuori le aule e rispettando in modo rigoroso la distanza di sicurezza e le ulteriori cautele dettagliatamente disciplinate dai provvedimenti in vigore su tutto il territorio nazionale e in particolare:
- a) le udienze dovranno essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgersi, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule d'udienza.
- b) per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse dovranno essere organizzate come disposto sub) a; l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT e nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto) dal magistrato si curi che il ruolo d'udienza sia affisso per lo stretto tempo necessario fuori dall'aula di udienza o se del caso all'ingresso del Palazzo di Giustizia con modalità tali da consentire alle persone che abbiano facoltà di partecipazione di poterne prendere visione.
- c) Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le aule d'udienza e le stanze dei giudici.



- d) le udienze pubbliche si svolgono a porte chiuse, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario perché siano garantite le misure di salute pubblica.
- e) le udienze verranno tenute, secondo le necessità e previa se del caso una distribuzione delle udienze sui diversi giorni della settimana, nelle aule d'udienza che maggiormente garantiscono il rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie.
- f) quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti l'udienza deve essere fissata a data successiva al 31 luglio 2020.
- g) i procedimenti da trattare per udienza, ivi comprese le forme telematiche e/o cartolari, non dovranno essere tendenzialmente superiori al numero di 12/15, sicché si prevede che i giudici con congruo anticipo, provvedano a rinviare tutte quelle controversie che superino il suddetto tetto e che non potendo essere utilmente tenute e in ragione della scarsa presenza di personale nelle cancellerie, importerebbero solo un aggravio di incombenze per tutti i soggetti coinvolti.
- 5. In ordine alle prime udienze dei procedimenti di convalida di sfratto e/o licenza per finita locazione, che attesa la facoltà processuale di comparizione della parte intimata, non possono che essere trattate nelle forme ordinarie, in considerazione della attuale persistenza della situazione di emergenza epidemiologica, della inidoneità per la ristrettezza degli spazi di accesso all'aula di udienza, di quanto già sopra osservato in ordine al periodo di sospensione di tutti i termini che a maggior ragione valgono relativamente a tali procedimenti, e ai probabili problemi di notifica (e di prova), tutte le udienze di prima comparizione pendenti sino al 30 maggio, andranno rinviate a data successiva al 31 luglio, prevedendosi la possibilità tuttavia di tenere delle udienze straordina-



rie, per contenere i differimento delle udienze e della previsione di un tetto massimo di controversie trattabili nella medesima udienza.

- **5.** Le udienze fissate di fronte alla sezione specializzata agraria attesa la incompatibilità con la modalità della trattazione scritta e la composizione della Sezione con componenti privati che non hanno allo stato accesso agli strumenti telematici d'ufficio vanno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;
- **6.** Nella selezione dei fascicoli da trattare verrà data preferenza, nell'ambito del numero delle cause che potranno essere trattate, ai procedimenti ex art. 83 comma 3, lettera a), ultima parte D.L. 18/2020 ed in generale i procedimenti cautelari e i procedimenti di più antica iscrizione.

Per il Settore Lavoro

Richiamato in quanto compatibile tutto quanto già indicato per il settore civile ordinario, va di conseguenza previsto che anche le udienze di prima comparizione nelle materie del lavoro e della previdenza, vengano rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Resta ferma la possibilità di disporre che i suddetti rinvii a data successiva al 31 luglio 2020 possa essere derogata in base alla prudente valutazione dei giudici, effettuata d'ufficio o su istanza di parte ove la trattazione del singolo procedimento, in base all'incombente processuale, lo renda possibile ricorrendo alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f), con preferenza per la trattazione scritta.

Relativamente ai procedimenti da trattare secondo la suindicata modalità si possono indicare a titolo meramente esemplificativo:

- procedimenti di natura cautelare (ivi inclusi i reclami);
- -cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e ai procedimenti di rito cd. Fornero;



- ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;
- ai procedimenti ex art. 445 bis VI co. Cpc;
- ai procedimenti di impugnativa di trasferimenti, su istanza di parte che indichi le ragioni di urgenza ove ravvisate sussistenti dal Giudice designato;

-procedimenti in generale la cui definizione potrebbe determinare astrattamente l'instaurazione o la ripresa di un rapporto di lavoro; -procedimenti in materia assistenziale aventi ad oggetto la corresponsione di benefici e prestazioni,

All'udienza di discussione ex art. 429 sexies c.p.c., le parti depositeranno note illustrative di quella che sarebbe stata la discussione orale, quindi all'"udienza cartolare" il giudice prenderà atto della discussione figurata e provvederà a depositare la sentenza (dalla data di udienza come fissata decorrerà il termine di legge per il deposito dell'eventuale provvedimento del giudice, non essendo compatibile con questa modalità che la decisione sia resa mediante la lettura del dispositivo in udienza, posto che questa lungi dall'essere pubblica è solo figurata e cartolare), fermo solo restando che, relativamente a tali controversie nelle quali deve essere pronunciata sentenza ex art 429 c.p.c., i procuratori con istanza congiunta, valutando nell'ipotesi concreta non idonea la modalità scritta, chiedano un rinvio ad una udienza successiva per la discussione orale della causa.

Per il Settore Famiglia

Relativamente ai procedimenti separativi in senso lato, va in primo luogo premesso che la lettera h) dell'art. 83, la quale consente che "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del



provvedimento del giudice", vada inteso nel senso che il legislatore ha voluto fare riferimento a quelle udienze per il cui svolgimento è sufficiente la presenza dei difensori, restando invece escluse le udienze in cui è invece richiesta la comparizione personale delle parti.

In quest'ultimo caso rientra l'udienza davanti al presidente nei procedimenti di separazione (comprese quelle consensuali) e divorzio giudiziale, nel primo (sufficienza dei difensori) i divorzi congiunti, e, in tesi, negli altri procedimenti separativi in senso lato (modifiche, revisione, procedimenti ex art. 337 ter e segg. c.c.), tuttavia, per quanto riguarda i giudizi camerali relativi ad affidamento e mantenimento dei figli naturali (art. 337 bis e ss. c.c.), ove non congiunti, la presenza personale delle parti appare tuttavia funzionale all'acquisizione di informazioni necessarie per la regolamentazione richiesta;

Richiamata l'attuale persistenza della situazione di emergenza epidemiologica, e la necessità di evitare assembramenti in relazione ai locali disponibili per tenere le relative udienze e di quanto già sopra osservato in ordine al periodo di sospensione di tutti i termini, tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 12 maggio al 31 luglio 2020 relative alle separazioni consensuali, (in quanto l'accordo raggiunto tra le parti escluderebbe la sussistenza di una situazione di urgenza), e alle procedure di divorzio contenzioso (essendo di regola l'obbligazione alimentare già disciplinata con la separazione), verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020;

L'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione giudiziale e l'udienza camerale di prima comparizione nei procedimenti in materia di mantenimento di figli naturali, dovendosi ordinariamente provvedersi in esito alle stesse a dettare la prima regolamentazione su affidamento e mantenimento, verranno tenute nelle

1/

forme ordinarie, non ritenendosi percorribile la via dell'udienza da remoto, sempre osservate tutte le prescrizioni in precedenza evidenziate (scansionamento orario etc, numero dei procedimenti da trattare nel corso della udienza che non dovranno mai essere superiori a 6), provvedendosi altrimenti al rinvio successivo al 31 luglio 2020 anche nel caso sia necessario l'ascolto di minori, salvo i casi in cui vi sia urgenza di provvedere in ordine all'affido esclusivo.

È fatta salva la possibilità di richiesta congiunta delle parti da depositare fino alle ore 12.00 di cinque giorni prima dell'udienza di rinvio del procedimento, apparendo tutto ciò giustificato alla luce della emergenza sanitaria nel caso in cui non ricorrano ragioni di pregiudizio nel caso di differimento;

Per le cause di famiglia iscritte al contenzioso ordinario (separazioni, divorzi, accertamenti giudiziali di paternità, disconoscimenti) si applicheranno le direttive relative al contenzioso ordinario;

Per le udienze di divorzio congiunto, e per i giudizi camerali promossi congiuntamente, sia in materia di modifica delle condizioni di separazione personale (art. 710 c.p.c.) e di revisione delle condizioni di divorzio (art. 9 legge divorzio), nonché di affidamento e mantenimento dei figli naturali, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, con la quale rinunciano a comparire, chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di cui al ricorso. Nel caso di divorzio congiunto sarà necessaria anche dichiarazione attestante la non avvenuta riconciliazione.

In tal caso, non verrà, pertanto, celebrata l'udienza di comparizione e il relatore si riserverà di riferire senz'altro al collegio.

Laddove le parti, di comune accordo, vorranno modificare, prima dell'udienza, le condizioni di cui al ricorso potranno farlo



mediante nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa. Qualora, invece, le parti vogliano comparire di persona o in caso di mancata dichiarazione verrà fissata altra udienza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di emergenza sanitaria.

Resta fermo che ove il Collegio anche in esito all'udienza cartolare dovesse ritenere necessaria la comparizione personale delle parti verrà disposta una ulteriore udienza.

Le udienze per le richieste di modifica delle condizioni di separazione personale (art. 710 c.p.c.) e di revisione delle condizioni di divorzio (art. 9 legge divorzio), ove le relative incombenze per la fase in cui si trovano non risultino incompatibili con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), si procederà secondo tale modalità, in caso diverso verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

I difensori potranno segnalare i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. Il presidente del collegio o il giudice che procede valuterà la sussistenza dell'urgenza ed emetterà decreto non impugnabile, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, in merito alla trattazione del giudizio (confermando la data originaria di udienza o indicandone altra).

Tanto premesso, va considerato che anche in caso di giudizi di seperazione consensuale, l'udienza presidenziale ex art. 711 cpc, su
ricorso di entrambi i coniugi, finisce quasi sempre per dar luogo
ad una mera ratifica dell'accordo già concluso, apparendo il tentativo di conciliazione destinato a concludersi senza alcun risultato.
Ne consegue che in questo caso ove, al pari dei procedimenti di
divorzio congiunto, i coniugi provvedano a depositare telematicamente con congruo anticipo prima della udienza dichiarazione
sottoscritta da entrambi e dai loro difensori in cui dichiarino di



essere prefettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia della presenza fisica, di avervi aderito liberamente e coscientemente e di non volersi riconciliare, confermando le conclusioni rassegnate in ricorso, il procedimento potrà proseguire in camera di consiglio con l'eventuale omologazione su relazione del presidente al collegio.

In tal caso, non verrà, pertanto, celebrata l'udienza di comparizione e il relatore si riserverà di riferire senz'altro al collegio.

In caso di mancato tempestivo deposito della predetta dichiarazione il procedimento verrà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.

In materia di famiglia i difensori potranno segnalare i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Il presidente del collegio o il giudice che procede valuterà la sussistenza dell'urgenza ed emetterà decreto non impugnabile, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, in merito alla trattazione del giudizio (confermando la data originaria di udienza o indicandone altra).

Nei casi in cui è previsto che il Pubblico Ministero adotti le sue conclusioni all'esito dell'udienza e/o delle deduzioni delle parti gli atti saranno trasmessi dalla Cancelleria a mezzo il sistema Consolle appena superata positivamente la prima fase di sperimentazione. In questo modo il Pubblico Ministero adotterà le conclusioni effettuandone il deposito tramite lo stesso sistema, firmandole digitalmente. Le conclusioni saranno così visibili alle parti all'esito dell'accettazione da parte della Cancelleria secondo le modalità consuete.



Il Procuratore della Repubblica vorrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinchè la predetta fase di sperimentazione sia completata nel più breve tempo possibile, essendo auspicabile che ciò avvenga entro 30 giorni dalla emanazione del presente decreto.

Per il Settore in materia di Tutele Curatele e ADS della Volontaria Giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare.

In coerenza a quanto già previsto con decreto del 10 aprile 2020 l'esame diretto dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando sarà, di regola rinviato a data successiva al 31.7.2020, salvo i casi in cui sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

In ogni caso, nei suddetti procedimenti il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità e nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale sia necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, procederà alla nomina del tutore, curatore o dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, indicando gli atti che è autorizzato a compiere. La valutazione dell'urgenza idonea a giustificare la nomina di un amministratore provvisorio sarà effettuata in maniera meno rigorosa al fine di consentire l'apertura della procedura a tutela del beneficiario.

L'esame nei suddetti casi sarà tenuto in via ordinaria nelle consuete forme apparendo difficilmente compatibile ed ipotizzabile che avvenga da remoto in videoconferenza;

I giudici, in ogni caso, dovranno limitare il più possibile l'accesso ad ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, non-



ché, in generale, luoghi che ospitino persone anziane o con problemi di salute, potenzialmente più esposte agii effetti negativi di un eventuale contagio;

Gli avvocati, nominati amministratori di sostegno in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'alt. 411 c.c. e 349 c.c., tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico;

-gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT, saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento, in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente sulla base della copia conforme dei provvedimento;

-il giudice raccoglierà il giuramento in data successiva all'11 maggio avendo cura di fissare specifica udienza;

I colloqui del Giudice Tutelare con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (assistenti sociali, medici, parenti dei beneficiari eco.) sono, normalmente, sospesi sino al 30 giugno 2020. Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica o, da parte dei privati, previo contatto telefonico con il presidio di cancelleria che provvederà a metterlo in visione al magistrato;

Saranno normalmente evasi tutti i procedimenti di VG per i quali non è prevista udienza, compatibilmente con i ridotti presidi di cancelleria,;

Continueranno ad essere oggetto di trattazione: a. i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giuri-



sdizionale ai sensi dell'artt. 35, legge n. 833/1978; b) per i procedimenti relativi all'autorizzazione di un minore all'interruzione volontaria della gravidanza, il Giudice dovrà adottare tutte le cautele durante l'ascolto della minore, obbligatorio in questi casi ai sensi dell'art. 12 L. 194/1978, e in previsione di ciò richiedere pertanto certificazione specifica al Consultorio in ordine ad eventuali rischi di contagio, per la minore che potrebbero derivarle dalla sua audizione in Tribunale;

Il presidente del collegio, nei procedimenti di reclamo, disporrà con apposito decreto la modalità di trattazione dello stesso, con preferenza della modalità di trattazione scritta.

Per le Procedure Esecutive Mobiliari

- 10. Per le udienze da tenersi dinnanzi ai giudici che si occupano delle esecuzioni mobiliari, si rinvia per tutto quanto in seguito non specificatamente disposto, a quanto già sopra stabilito in materia di contenzioso ordinario in ordine alle modalità di trattazione delle udienze;
- 10.1. Compresi i procedimenti non sospesi di cui all'art.83 comma 1 del d.l. n. 18 del 2020 come individuati nelle linee guida valevoli sino all' 11 maggio 2020, da ultimo adottate dal Presidente del Tribunale in data 10 aprile 2020 i giudici che si occupano delle esecuzioni mobiliari tratteranno un numero di procedimenti tendenzialmente non superiore a 15 per udienza;
- **10.2.** I procedimenti saranno trattati in via preferenziale con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 del d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare);
- 10.3. Il Giudice dell'esecuzione, nella scelta dei fascicoli da trattare, prediligerà i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, i procedimenti fissati per la distribuzione o assegnazione del ricava-



to ovvero i procedimenti fissati per l'assegnazione delle somme nei pignoramenti presso terzi, nonché i procedimento di opposizione, nonché, più in generale, i procedimenti che per le ragioni più disparate, stante la particolarità della materia, presentino profili di urgenza;

- 10.4 Il Giudice potrà valutare l'opportunità di disporre il rinvio della udienza al fine di garantire l'attuazione del principio del contraddittorio ove ad esempio si verifichino disguidi di cancelleria nella comunicazione dei decreti di fissazione della udienza cartolare ovvero in tutti i casi in cui insorga la necessità di acquisire più approfonditi chiarimenti dalle parti ovvero nel caso in cui le parti ne facciano espressa richiesta al fine di meglio contraddire sulla avverse deduzioni e richieste.
- 10.5 Il giudice svolgerà l'udienza cartolare nella propria stanza, in modo da garantire la sua personale presenza nell'eventuale ipotesi che si presenti il debitore o altro soggetto non costituitosi, il quale, tuttavia, potrà comunicare sia con la Cancelleria sia con il Giudice, anche al fine di far riportare la propria presenza a verbale, nell'assoluto rispetto delle normative igienico sanitarie volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- 10.6 La presenza del giudice in ufficio non legittima, in ogni caso, la comparizione dei difensori delle parti, i quali parteciperanno all'udienza esclusivamente in modalità cartolale ai sensi della lett. h);
- 10.7 In caso di mancata ricezione di note da nessuna delle parti costituite, troveranno applicazione le disposizioni previste per la mancata comparizione;
- 10.8. I procedimenti già fissati per le singole udienze che risulteranno in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato nonché quelli per i quali non ricorrono i presupposti di legge per la trattazione scritta, nè per la trattazione in videoconferenza da re-



moto, e, comunque, le udienze nelle quali siano previste attività incompatibili con le misure di distanziamento sociale (come comparizione personale delle parti ed assunzione di mezzi di prova), tenuto conto delle condizioni logistiche dei locali in cui si svolgono le udienze dei giudici delle esecuzioni, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, tenendosi conto dell'anzianità di iscrizione dei singoli procedimenti, della tipologia delle attività da svolgere e del carico di ruolo di ciascun giudice.

- 10.9 Al fine di conseguire la remunerazione dell'attività dei GOT, lo svolgimento dell'udienza "a trattazione scritta" sarà attestato dal funzionario preposto alla cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.
- **10.10.** I provvedimenti per la trattazione cartolare o da remoto, potranno essere adottati secondo i modelli uniformi di sezione appositamente predisposti e resi disponibili per tutti i magistrati della sezione, in ogni caso suscettibili di adattamento alle singole fattispecie;

Per le procedure Esecutive Immobiliari

D'intesa con i GG. EE. si dettano le ulteriori specifiche determinazioni in ordine a detti procedimenti, siccome dagli stessi segnalati; a) Per quanto attiene all'attività dell'esperto stimatore, all'attività del custode, all'attività di liberazione, alle vendite delegate, all'emissione dei decreti di trasferimento e al ricevimento di esperti e delegati-custodi, si rinvia alle circolari dei Giudici dell'esecuzione del 9/3/2020 e del 19/3/2020 (con la precisazione che alla data del 15/4/2020, indicata nella circolare del 19/3/2020, viene sostituita quella dell'11/5/2020, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del d.1. 23/2020).

b) Per quanto attiene alle udienze fissate fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 si rinvia, per tutto quanto di seguito non specificatamente disposto, a quanto già sopra stabilito in materia di



contenzioso ordinario in ordine alle modalità di trattazione delle udienze.

- c) Il Giudice dell'esecuzione effettuerà la scelta dei fascicoli da trattare (previo decreto di invito a depositare telematicamente brevi note scritte almeno 5 giorni prima dell'udienza, in mancanza delle quali si provvederà ex art. 631 c.p.c. o ex art. 309 c.p.c. per le divisioni endo-esecutive o con dichiarazione di estinzione del subprocedimento cautelare per le opposizioni) sulla base di una valutazione caso per caso, sempre che la questione possa essere risolta con provvedimento da emettere fuori udienza, tenuto conto anche dell'anno di iscrizione a ruolo, della complessità della procedura e dell'eventuale esigenza di acquisire oralmente più approfonditi chiarimenti dalle parti e dagli ausiliari nominati. In particolare, potranno essere trattati in via preferenziale (salva la valutazione caso per caso di cui sopra) i seguenti procedimenti, di cui viene fornita indicazione esemplificativa:
- procedimenti fissati ai sensi dell'art. 495 c.p.c. per provvedere sull'istanza di conversione del pignoramento già depositata dal debitore esecutato o sulla periodica verifica della regolarità dei versamenti;
- procedimenti fissati per la distribuzione del ricavato o per la soluzione di controversie distributive ex art. 512 c.p.c.;
- procedimenti fissati ai sensi dell'art. 591ter c.p.c. per provvedere sul reclamo già proposto avverso gli atti del delegato;
- procedimenti fissati ai sensi degli artt. 615-617-619 c.p.c. per rendere i provvedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione sulle opposizioni già proposte;
- procedimenti fissati ai sensi dell'art. 627 c.p.c. a seguito di istanza di riassunzione della procedura esecutiva già sospesa;



- procedimenti fissati per eventuale dichiarazione di estinzione o di improcedibilità o di chiusura anticipata ex art. 164bis disp. att. c.p.c.;
- procedimenti già fissati a seguito di rinvio ex art. 631 c.p.c. per mancata comparizione delle parti.
- d) Sarà tendenzialmente disposto il rinvio d'ufficio delle prime udienze fissate ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e delle udienze ex art. 600 c.p.c., essendo in tali casi richiesta, o comunque opportuna, la presenza anche di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori (custode ed esperto stimatore).
- e) In caso di mancata ricezione di note da nessuna delle parti costituite, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 631 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti (o dall'art. 309 c.p.c., con riguardo alle divisioni endo-esecutive; si provvederà alla dichiarazione di estinzione del subprocedimento cautelare per le opposizioni).
- f) I procedimenti già fissati per le singole udienze che risulteranno in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato nonché quelli per i quali non ricorrono i presupposti di legge per la trattazione c.d. cartolare, né per la trattazione in videoconferenza da remoto, e, comunque, le udienze nelle quali siano previste attività incompatibili con le misure di distanziamento sociale, tenuto conto delle condizioni logistiche dei locali in cui si svolgono le udienze dei giudici delle esecuzioni, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, tenendosi conto dell'anzianità di iscrizione dei singoli procedimenti, della tipologia delle attività da svolgere e del carico di ruolo di ciascun Giudice.
- g) Le udienze fissate per l'esame della relazione definitiva sulla fattibilità della proposta di Accordo con i creditori ovvero fissate per la valutazione delle osservazioni relative alla proposta del Pia-



no del Consumatore nei procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitameto ex legge 3/2012.

Per il Settore Fallimentare

D'intesa con i GG.DD. si dettano d'intesa le ulteriori specifiche determinazioni in ordine a detti procedimenti, siccome dagli stessi segnalati;

a) Possono proseguire e svolgersi regolarmente le vendite telematiche "pure" (asincrone) già fissate in quanto compatibili con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva alla base delle misure urgenti in oggetto.Quanto alle vendite non telematiche ed a quelle miste, sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD". I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche. Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di



cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

Sono sospesi gli accessi per le visite presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020.

È sospesa, sino al 30 giugno 2020, <u>l'attuazione degli ordini di liberazione</u> in conformità al disposto dell'art. 103 comma 6 D.L. n. 18/20.

12.3 I GD continuano ad emettere decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza e l'allegazione dei documenti da parte del Curatore avvengano esclusivamente in modalità telematica. Gli adempimenti successivi, quali la registrazione e la trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

I G.D. in applicazione del D.L. n. 18/20 emettono <u>mandati</u> <u>di pagamento telematici</u> autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla cancelleria; 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria; 4) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.



- 12.5 I colloqui in tribunale dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi sino alla data del 30.6.2020. Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente. A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS.
- 12.6 Le <u>udienze prefallimentari</u> si svolgeranno secondo la modalità di trattazione scritta qualora il debitore sia costituito; nel caso in cui il debitore non sia costituito, lo stesso potrà inviare note difensive da lui sottoscritte, unitamente alla copia di un documento di identità, a mezzo PEC all'indirizzo del giudice relatore (nome.cognome@giustizia.it) entro il giorno precedente a quello dell'udienza.
- 12.7 Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti.
- 12.8 Le attività di inventario sino al 30.6.2020 sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori". Ciò non di meno il professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.
- 12.9 L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti



del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili. Sino alla data del 30.6.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare. Sino alla data del 30.6.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

- **12.10** Le <u>verifiche dello stato passivo</u> saranno rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 30.6.2020.
- **12.11** Le udienze di approvazione del <u>rendiconto</u> saranno tenute con modalità di trattazione scritta.
- 12.12 L'attività relativa ai progetti di distribuzione, parziali e finali, con la predisposizione da parte dei curatori e dei liquidatori, la successiva comunicazione ai creditori per le osservazioni e la dichiarazione di esecutività da parte dei G.D., può proseguire e svolgersi regolarmente in quanto esclusivamente telematica e pertanto compatibile con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva alla base delle misure urgenti in oggetto.
- **12.13** Verrà adottata la modalità di trattazione scritta per i procedimenti di **concordato preventivo**, segnatamente ove ; ; si renda necessaria l'adozione di provvedimenti *ex* art.



162, 173, 179 e 180 L.F.; verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le adunanze dei creditori.

12.14. Verrà adottata la modalità di trattazione scritta per i procedimenti di opposizione allo stato passivo sulla scorta del deposito degli atti e dei documenti esclusivamente per via telematica.

Facendo seguito, infine, al provvedimento del 2.04.2020 sull'organizzazione del lavoro della Sezione Civile predisposto dal presidente della sezione civile sino al 3.05.2020, si individuano a seguire dal 4 maggio 2020, secondo le indicazioni di cui alla delibera del CSM del 26 marzo 2020, turni settimanali di reperibilità tra magistrati, fino al 30 giugno 2020 e, facendo riserva di ulteriore integrazione per il periodo successivo:

| Set- timane | Fallimentare | Esecuzioni immobiliari | Giudice tute- |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | | |
| 11-17 maggio | C.Maggioni | C. Di Cataldo | A.Donzella |
| 18-24 maggio | G.Giampiccolo | G.Rapisarda | G.Giampiccolo |
| 25-31 maggio | C.Maggioni | C. Di Cataldo | C.Maggioni |
| 1-7 giugno | G.Giampiccolo | G.Rapisarda | A.Donzella |
| 8-14 giugno | C.Maggioni | C. Di Cataldo | C.Maggioni |
| 15-21 giugno | G.Giampiccolo | G.Rapisarda | G.Giampiccolo |
| 22-30 giugno | C.Maggioni | C. Di Cataldo | A.Donzella |



La trattazione di eventuali provvedimenti cautelari o comunque dichiarati urgenti avverrà - per quanto possibile - con modalità telematica o in forma scritta, come previsto dall'art. 83, 7° comma, lettere f) e h), D.L. n. 18/2020. Eventuali collegi - che si dovessero rendere necessari nel periodo - saranno formati secondo quanto già tabellarmente previsto, salvo eventuali incompatibilità da valutare caso per caso, con l'eventuale integrazione del collegio con altro magistrato.



SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 83 lettere b) e c) D.L. 18/2020, ogni singolo magistrato togato od onorario ed ogni singolo collegio procederà, per ogni singola udienza, alla trattazione soltanto dei seguenti procedimenti:

- prime udienze relative a procedimenti con misure cautelari,
 custodiali e non, in corso;
- prime udienze relative a procedimenti con parte civile costituita nonchè procedimenti riguardanti reati di certo allarme sociale (quali, in particolare, omicidio colposo, i reati in materia sessuale, violenza di genere, stalking o da codice rosso);
- prime udienze relative a procedimenti in cui l'imputato con domanda a mezzo pec controfirmata dal suo difensore e fatta pervenire almeno cinque giorni prima dell'udienza, presenti richiesta prevista dall'art. 444 comma 1 cpp o quella di giudizio abbreviato; la domanda suddetta di patteggiamento dovrà essere notificata al PM e alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione con cui quest'ultimo presta il consenso;
- procedimenti fissati per attività istruttoria, solo se relativi ad imputati in stato di misura cautelare custodiale;
- procedimenti già fissati per le conclusioni delle parti;
- procedimenti di esecuzione la cui decisione abbia refluenza diretta ed immediata sullo stato di detenzione del prevenuto;
- procedimenti relativi a misure di prevenzione;
- riesami avverso misure cautelari reali.

Tutti i procedimenti diversi da quelli sopra indicati andranno rinviati di ufficio ai sensi del comma 7° lettera g) dell'art. 83, con provvedimento fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020, con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare ai sensi del comma 9° dell'art. 83

In ogni caso è fatto divieto di trattazione di più di 12 procedimenti penali per singola udienza, ed in caso di numero eccedente il giudice procederà, nella fase iniziale di ogni udienza, alla selezione dei procedimenti meno urgenti, che verranno rinviati ad ulteriore udienza.

Sarà cura del singolo giudice o del collegio valutare, in ogni caso, se il numero delle parti e le dimensioni dell'aula siano tali da consentire la celebrazione del processo rispettando le obbligatorie misure di sicurezza, in caso contrario provvedendo al rinvio;

Si dispone altresì che, sino al 31.7.2020, tutti i procedimenti penali da trattare vengano celebrati comunque a porte chiuse per ragioni sanitarie, con ingresso nell'aula di udienza soltanto dei difensori interessati al singolo processo ed alle parti private che abbiano diritto di assistervi ed ai testi da sentire.

Ciascun giudice o presidente di collegio farà, almeno due giorni prima dell'udienza, pubblicare elenco dei procedimenti che verranno trattati comunicandolo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ragusa.

Rimangono in vigore i turni già predisposti per convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo;

SETTORE GIP-GUP

Fermo restando quanto già previsto per quanto concerne le modalità di svolgimento con collegamento da remoto dell'udienza di



convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare (peraltro già regolamentate, quanto all'arresto ed al fermo con apposito protocollo d'intesa) e quanto ulteriormente previsto dall'art. 83 comma 3 lettere b) e c), ai sensi dell'art. 12 quater del medesimo articolo il giudice potrà avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore o di altre persone nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimentto della diffusione del virus covid-19. Tanto premesso, si dispone che lo svolgimento delle udienze preliminari nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, abbia così luogo:

- celebrazione prioritaria di tutti i procedimenti con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare o di sicurezza (a prescindere anche dal numero degli imputati, tranne nei casi in cui il numero delle parti o le capacità di contenimento dell'aula non ne consentano lo svolgimento senza le doverose distanze);
- trattazione preferenziale, nel periodo in considerazione, di procedimenti penali con un numero di parti contenuto;
- calendarizzazione *ad horas* dei procedimenti (in linea di massima uno ogni mezz'ora);

Ciò comporterà il rinvio degli affari non urgenti a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate al comma 3 lettera c) dell'art. 83 d. l. 18/2020 ed il rinvio di tutti i procedimenti nei quali sia prevista l'audizione di testimoni, consulenti e periti, ad eccezione degli incidenti probatori e dei procedimenti riguardanti reati di certo allarme sociale (quali, esemplificativamente, l'omicidio colposo, i reati in materia sessuale, violenza di genere, stalking o da codice rosso);

Sarà data preferenza, in ogni caso, alla celebrazione di udienze preliminari e di procedimenti in fase di discussione con rito alternativo (sempre tenendo conto, in relazione a questi ultimi, del numero delle parti e della urgenza);

Quanto alle udienze camerali (es. opposizioni alle richieste di archiviazione), l'attuale riduzione del personale, in uno alla inadeguatezza delle stanze dei singoli Giudici presso le quali le stesse dovrebbero essere celebrate a garantire il rispetto delle distanze, ne rendono impossibile, almeno allo stato attuale, la trattazione, nemmeno prevedendo la rinuncia a presenziare delle parti con deposito di memoria ex art. 127 c.p.p., essendo anche in tale ipotesi necessaria la materiale celebrazione dell'udienza con assistenza dell'ausiliario.

Si dispone, da ultimo, un tetto massimo di procedimenti da trattare, che si indica in numero di dieci (uno ogni mezz'ora, dalle ore 9,00 fino alle ore 13,30), comprensivi di quelli camerali, tenuto conto degli oneri legati agli adempimenti successivi ad ognuno di essi.

Rimangono in vigore i turni dei magistrati già predisposti per convalida dell'arresto e del fermo;

GIUDICI DI PACE

Quanto agli uffici del giudice di pace del circondario va confermato il provvedimento già reso in data in data 24 aprile 2020 che si allega, costituendo parte integrante del presente decreto, integrandolo con la precisazione che la data 30 giugno in esso riportata deve intendersi **31 luglio 2020**.

Ad ogni buon conto precisato, altresì, che dovranno essere svolte e non rinviate de plano quei procedimenti in cui le parti rappre-

sentino che la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alla parte medesima presentando istanza corredata da specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il giudice provvederà tempestivamente in ordine alla eventuale dichiarazione d'urgenza o al rigetto con decreto non impugnabile,

In ogni caso si ribadisce la necessità del massimo rispetto per la distanza di sicurezza e le altre cautele riguardanti l'ingresso negli uffici e l'uso di mascherine.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Quanto al personale amministrativo, dovendo tenere conto, come già osservato in premessa, del fatto che l'incremento dell'attività giudiziaria che avrà luogo nella fase 2 comporterà necessariamente una meggiore presenza del personale amministrativo negli uffici, vanno in proposito - ancora una volta ricordate le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con circolare DOG 02/05/2020 007897. U che prevedono una rimodulazione, in ordine al lavoro agile, della proporzione tra giorni di presenza e giorni di lavoro da remoto in modo da eliminare quei progetti che pongono l'accento più sull'obiettivo della ridotta presenza in ufficio, fondamentale nel corso della fase 1, che sulla reale produttività raggiungibile, vanno ora invece sfruttate al meglio, ove possibile, le possibilità offerte dagli strumenti informatici di utilizzo da remoto messi a disposizione dall'amministrazione;

Ritenuto, peraltro, che l'accrescimento dell'attività in presenza del personale amministrativo, come previsto dalla circolare suddetta, dovrà avere luogo gradualmente in relazione alle accresciute attività giurisdizionali, si dispone che, con cadenza settimanale o quindicinale, dai direttori Pasqualetto e Raunisi, sentiti i presidenti di sezione, sia predisposta una turnazione di presenza in ufficio



dei dipendenti ammessi al "lavoro agile" o ad altre modalità di prestazione del lavoro previste dal contratto di lavoro collettivo (fra cui lavoro flessibile, la rotazione del personale nei servizi di cancelleria nel corso della giornata, con previsione pertanto anche di turni pomeriadiani).

Detti turni verranno poi sottoposti allo scrivente o al presidente vicario per l'approvazione e poi comunicati ai dipendenti e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Si dovrà, peraltro, inserire nei turni relativi alla presenza in ufficio personale addetto al settore civile ed a quello penale in numero sempre necessario e idoneo a provvedere agli adempimenti necessari (assistenza all'udienza, adempimenti conseguenti etc, ricezione e trasmissione atti in via telematica, etc).

Si dispone ancora che nelle turnazioni comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa con separata nota da pubblicata sul sito Web dell'Ufficio, siano anche inseriti i numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica del personale di cancelleria cui far riferimento.

Disposizioni riguardanti le misure preventive igienicosanitarie e le modalità di accesso agli uffici giudiziari.

Ritenuto che, in previsione della fase 2 e del maggiore afflusso di utenti previsto in ragione dell'accrescimento dell'attività giudiziaria vanno precisate e ragfforzate le misure già adottate nella fase 1 allo scopo di scongiurare:

- 1) l'esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- 2) la prossimità, da intendersi quale caratteristica intrinseca di un'attività lavorativa tale da non permettere un sufficiente distanziamento sociale;



3) l'aggregazione, tipologia lavorativa che prevede il contagio con soggetti terzi diversi dagli altri dipendenti e pertanto, nel caso di specie, utenti, a vario titolo, del servizio giustizia;

Va previsto, pertanto, che nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020:

- l'ingresso agli uffici giudiziari da parte di utenti diversi dai magistrati, dal personale amministrativo e dagli avvocati non impegnati nella trattazione di udienze o altri atti urgenti (fra cui anche lo studio di atti in previsione di udienza prevista entro due giorni) avvenga solo se autorizzato dal magistrato o da personale della cancelleria competenti sempre per il compimento di atti urgenti;
- l'ingresso agli uffici giudiziari e presso l'ufficio Unep è consentito solo a persone (magistrati, personale amministrativo, avvocati, utenti vari) che siano in possesso di protezioni delle vie respiratorie;
- l'ingresso all'ufficio NEP di Ragusa avvenga secondo le modalità che verranno precisate con separato provvedimento;
- gli "spazi di lavoro" (cancellerie ed aule di udienza) vengano rimodulati, al fine di garantire il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale di almeno un metro da persona a persona, all'uopo provvedendo ad attrezzare gli spazi in modo che le sedie vengano distanziate fra loro di almeno un metro;
- nelle aule siano affissi cartelli che segnalono l'obbligo del distanziamento sociale;



- tutti i partecipanti all'udienza hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica;
- nei locali dell'ufficio potenzialmente più esposti a possibili assembramenti (ad esempio, corridoi antistanti le aule di udienza) vengano apposti adeguati avvisi con i quali sia richiamata l'attenzione al rispetto delle richieste prescrizioni, con l'individuazione anche di personale addetto al controllo di dette prescrizioni;
- i microfoni utilizzati nel corso delle udienze penali ai fini della registrazione siano, dopo l'uso, periodicamente sanificati da un operatore all'uopo addetto;
- venga aumentato il numero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), essendo
- è per chiunque obbligatorio l'uso di mascherine nei locali degli uffici giudiziari;
- sia sempre costante ed ove possibile giornaliera la distribuzione a magistratI e al personale tutto di mascherine chirurgiche e guanti di gomma, come peraltro sinora fatto ma con riguardo ad una platea ristretta di persone;
- venga garantita, specie negli spazi comuni, la continua ventilazione degli ambienti e venga controllata la puntuale pulizia giornaliera da parte del personale della ditta incaricata del servizio, verificando l'utilizzo di adeguati disinfettanti per bagni e ripiani etc;



- si provveda, attingendo al capitolo 1451.14 anche all'acquisto di strumenti idonei al controllo della temperatura corporea (termometri laser);
- magistrati e personale amministrativo rimangano presso il loro domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37,5°
 C o altri sintomi influenzali, dandone immediata notizia all'ufficio;
- magistrati e personale amministrativo, ove accusino l'insorgenza di detti sintomi durante l'espletamento dell'attività lavorativa, ne informino immediatamente l'ufficio di presidenza;
- è vietato a chiunque accusi temperatura superiore ai 37,5°
 C o altri sintomi influenzali recarsi negli uffici giudiziari del circondario di Ragusa.

Il presente decreto venga inserito nel sito WEB dell'Ufficio.

Si dispone infine la trasmissione del presente provvedimento organizzativo al CSM, al seguente indirizzo di posta elettronica: <u>settima-emergenzacovid@cosmag.it</u>.

Il Presidente del Tribunale

Biagio Insacco

TRIBUNALE DI RAGUSA

Depositato in cancelleria

Il Direttore Dott. Filippo Posqualetto

Brown O But any



TRIBUNALE DI RAGUSA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesse le già richiamate disposizioni del D.L. n. 18/2020 e, in particolare, l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) e l'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), i decreti presidenziali circa i limiti relativamente ai quali è possibile procedere alla trattazione delle udienze e alle relative modalità, reso in esito al procedimento partecipato di cui all'art. 83 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto altresì della delibera del CSM del 26 marzo 2020 contenente le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte" e dei protocolli di Intesa tra la Corte di appello di Catania e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del relativo Distretto e tra il Tribunale di Ragusa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del D.L. 23/2000 "Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.";

Considerato che per i Giudici di pace non è possibile l'udienza mediante trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 – non essendo gli stessi allo stato abilitati all'uso dell'applicativo Consolle del magistrato – né l'udienza mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 – non avendo i Giudici di pace la disponibilità di apparecchiature hardware fornite dall'Amministrazione necessarie per l'uso dell'applicativo Teams;

Considerato pertanto che deve essere adottata la misura di cui all'art. 83 lett. g) D.L. n. 83/20 cioè il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

DISPONE

Tutte le udienze civili e penali fissate tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 devono essere rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno, AD ECCEZIONE:

NEL SETTORE CIVILE, dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, giusta il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/20, e dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'individuazione di questi ultimi avverrà su istanza di parte secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Tribunale del 10.4.2020. Si evidenzia al

riguardo che è onere dei difensori depositare, per via telematica, istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza; il giudice di pace provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotterà anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

NEL SETTORE PENALE, dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, giusta il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. c) D.L. n. 18/20. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La trattazione dei procedimenti sopra indicati deve avvenire nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria, curando di evitare nella maniera più assoluta assembramenti dentro e fuori le aule e rispettando in modo rigoroso la distanza di sicurezza e le ulteriori cautele dettagliatamente disciplinate dai provvedimenti in vigore su tutto il territorio nazionale e in particolare:

- a) le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgersi, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato all'edificio ed alle aule d'udienza;
- b) per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub) a; l'orario del processo da trattare sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT;
- c) il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le aule d'udienza e le stanze dei giudici.

Ragusa, 24 aprile 2020.

SU DELEGA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

IL MAGISTRATO COLLABORATORE